

**DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2022**  
**357/2022/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPZIONI TARIFFARIE GAS DIVERSI PER L'ANNO 2022, PER L'AMBITO LAZIO DELL'IMPRESA 1682-BUTANGAS S.P.A..**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1214<sup>a</sup> riunione del 27 luglio 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 620/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 620/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 634/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 634/2021/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- la Sezione V della RTDG reca le disposizioni tariffarie relative ai servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale da applicarsi alle reti canalizzate che siano gestite in concessione e che servano almeno 300 punti di riconsegna;

- l'articolo 69, comma 3, della medesima RTDG prevede che le opzioni tariffarie gas diversi siano differenziate per *ambito gas diversi*, come definito al comma 1.1 della medesima RTDG, e siano articolate nelle seguenti componenti:
  - *ot1*, espressa in euro per punto di riconsegna. L'esercente può differenziare la componente *ot1* per scaglione di consumo, nei limiti previsti dalla Tabella 6 della RTDG;
  - *ot3*, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo. L'esercente può articolare i corrispettivi per scaglioni di consumo *f*, in numero non superiore a otto, aventi come limiti i valori scelti tra quelli indicati nella Tabella 6 della RTDG;
  - *τ1(mis)*;
- l'articolo 69, comma 4, della RTDG prevede che qualora l'impresa distributrice intenda applicare valori delle componenti tariffarie *ot1*, *ot3* e *τ1(mis)* inferiori a quelli fissati dall'Autorità, ne dia comunicazione scritta entro il 31 marzo dell'anno di applicazione; e che l'applicazione delle suddette componenti tariffarie debba avvenire senza discriminazioni tra gli utenti;
- le opzioni tariffarie gas diversi di cui all'articolo 69 della RTDG sono direttamente applicate ai clienti finali e non sono soggette ai meccanismi di perequazione dei ricavi previste dalla RTDG con riferimento ai servizi di distribuzione e misura di gas naturale.

#### CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 634/2021/R/GAS, sono state integrate le disposizioni della RTDG al fine di dare maggiore flessibilità alle imprese distributrici di gas diversi dal naturale nella modulazione delle proprie opzioni tariffarie nei casi di indisponibilità di dati fisici o di richiesta di applicazione della tariffa d'ufficio;
- in tali casi, l'Autorità ha previsto che:
  - le imprese che gestiscono il servizio possano proporre, con comunicazione scritta entro il 31 marzo dell'anno di applicazione, un'opzione tariffaria alternativa rispetto a quella approvata dall'Autorità, caratterizzata da una diversa articolazione tra quote fisse e quote variabili, determinata tenendo conto sia dei costi operativi sia dei costi di capitale stimati secondo le regole previste dalla RTDG per la determinazione dell'opzione tariffaria d'ufficio in assenza di dati fisici;
  - ai fini dell'accoglimento della suddetta proposta di applicazione di opzioni tariffarie alternative, l'impresa deve dimostrare che la somma dei ricavi conseguibili dall'applicazione della suddetta opzione tariffaria alternativa - valutata *ex-ante* sulla base dei dati fisici relativi all'anno *t-2* rispetto a quello di applicazione tariffaria - sia non superiore al ricavo conseguibile dall'applicazione dell'opzione tariffaria calcolata d'ufficio, utilizzando le medesime consistenze fisiche, che prevede la sola valorizzazione della quota fissa;
  - l'opzione tariffaria alternativa è applicata senza discriminazioni tra gli utenti;

- con riferimento al servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, la rideterminazione delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura, comporta la modifica delle tariffe applicate ai clienti finali, con conseguenti ricalcoli degli importi precedentemente fatturati.

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 620/2021/R/GAS, l’Autorità ha approvato, tra l’altro, le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all’articolo 69 della RTDG, per l’anno 2022;
- con la comunicazione del 31 marzo 2022, protocollo Autorità n. 14010, come integrata dalla comunicazione 6 maggio 2022, protocollo Autorità n. 20329 (di seguito: comunicazione 6 maggio 2022), la società BUTANGAS S.p.A., id Autorità 1682 (di seguito: BUTANGAS) ha presentato istanza per l’applicazione di un’opzione tariffaria alternativa per l’ambito gas diversi BUTANGAS-LAZIO, ai sensi del comma 69.5 della RTDG;
- nella citata comunicazione 6 maggio 2022, BUTANGAS:
  - allega un prospetto riepilogativo atto a dimostrare che l’opzione alternativa proposta non comporti il conseguimento di ricavi eccedentari rispetto al valore dei ricavi rinvenienti dall’applicazione dell’opzione tariffaria approvata con la deliberazione 620/2021/R/GAS;
  - riporta che tale opzione tariffaria alternativa sarà offerta a tutti i clienti finali in maniera non discriminatoria, secondo quanto previsto dal comma 69.7 della RTDG;
- l’opzione tariffaria alternativa proposta da BUTANGAS con la citata comunicazione 6 maggio 2022 risulta rispettare il vincolo di cui al comma 69.6 della RTDG.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno accogliere l’istanza di applicazione di opzioni gas diversi per l’anno tariffario 2022, diverse da quelle approvate con la deliberazione 620/2021/R/GAS, con riferimento all’ambito gas diversi LAZIO dell’impresa distributrice BUTANGAS,
- con riferimento ai ricalcoli derivanti dall’applicazione delle opzioni gas diversi oggetto del presente provvedimento, sia opportuno prevedere che:
  - gli esercenti la vendita di gas diverso dal naturale a mezzo di reti urbane procedono, entro la seconda bolletta emessa successivamente all’approvazione del presente provvedimento, ad effettuare i necessari conguagli in favore dei clienti finali;
  - al fine di rafforzare i meccanismi di tutela in favore dei clienti finali, consentire ai clienti finali interessati dai ricalcoli conseguenti a tali rideterminazioni, la possibilità di accedere ad un piano di rateizzazione, senza il pagamento di interessi, secondo modalità e criteri concordati con il cliente

## **DELIBERA**

1. di accogliere l'istanza di applicazione di opzioni tariffarie gas diversi presentata dalla società 1682-BUTANGAS S.p.A. con riferimento all'ambito gas diversi BUTANGAS-LAZIO, alternative rispetto a quelle approvate con la deliberazione 620/2021/R/GAS;
2. di pubblicare le opzioni tariffarie gas diversi per l'ambito gas diversi BUTANGAS-LAZIO, di cui all'articolo 69 della RTDG, per l'anno 2022, come riportate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante
3. di prevedere che, con riferimento ai ricalcoli derivanti dall'applicazione delle opzioni tariffarie di cui al precedente punto 2, gli esercenti la vendita di gas diverso dal naturale a mezzo di reti urbane:
  - a) procedano, entro la seconda bolletta emessa successivamente all'approvazione del presente provvedimento, ad effettuare i necessari conguagli a favore dei clienti finali;
  - b) in caso di conguagli a sfavore, comunichino al cliente finale la possibilità di rateizzarne i relativi importi, senza il pagamento degli interessi, secondo modalità e criteri concordati con il cliente medesimo;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società 1682-BUTANGAS S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 luglio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*